

A TU PER TU CON LE PROVE A TU PER TU CON LE PROVE A TU PER TU CON LE PROVE A TU PER TU

MARCHIO CE: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

di Stefano Mora

Si abbandonano per una volta in questa rubrica le analisi tecnico-costruttive dei serramenti per fare il punto della situazione su un argomento a molti sconosciuto (o quasi), ma particolarmente importante per tutti gli operatori del settore:

la futura obbligatorietà del marchio CE su tutti i prodotti da costruzione, comprese le finestre.

Di qualità e certificazione oggi si parla molto, ma, purtroppo, si dice poco in riferimento alla futura obbligatorietà che taluni aspetti della "conformità a norma" verranno ad assumere nei prossimi anni. Come già è successo per diversi prodotti (si pensi ai giocattoli (vedi immagine), agli occhiali, alle macchine per la lavorazione



del legno, ...) nei prossimi anni tutti i prodotti che verranno messi in circolazione sul Mercato Unico Europeo dovranno essere dotati del marchio CE, a testimonianza della sicurezza in uso del prodotto stesso.

Per quanto attiene al nostro settore di riferimento, esso ricade all'interno dell'area più grande dell'edilizia, regolamentata in sede europea

dalla Direttiva Europea 89/106, recepita in Italia con il DPR 246 del 21 aprile 1993, relativa ai prodotti da costruzione fabbricati "al fine di essere incorporati o assemblati in modo permanente negli edifici e nelle opere di ingegneria civile".

In buona sostanza, il marchio CE sulle finestre testimonierà all'utente che il prodotto acquistato soddisfa i seguenti requisiti prestazionali:

- **Igiene, salute, ambiente**
- **Sicurezza di utilizzazione**
- **Protezione contro il rumore**
- **Risparmio energetico e ritenzione del calore (isolamento termico).**

Grazie alla pubblicazione dei Documenti Interpretativi alla Direttiva sopra richiamata (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n°62 del 28/2/94), si conoscono oggi le procedure applicabili per la marcatura CE degli infissi, ossia ciò che dovranno fare i serramentisti nel prossimo futuro (si parla di due-tre anni) per apporre il marchio CE sul proprio prodotto e per poter di conseguenza venderlo liberamente.

Tale procedura, che riguarda porte, cancelli, serramenti e relativi prodotti (ad eccezione delle porte e dei cancelli automatici, e delle porte e cancelli tagliafuoco) prevede che l'attestato di conformità possa essere utilizzato previa applicazione di un controllo della produzione applicato alla fabbrica a garanzia della conformità del prodotto alle specifiche tecniche, sotto unica responsabilità del produttore stesso.

Per le porte e finestre di normale utilizzo, i produttori dovranno quindi:

1. eseguire prove iniziali di tipo in un laboratorio riconosciuto

2. eseguire e formalizzare un controllo di produzione in fabbrica sotto propria responsabilità.

Completeremo l'articolo nel prossimo numero



**CONSORZIO
LEGNOLEGNO**